

**SUPSI**

# Regolamento

Certificato di studi avanzati (CAS) SUPSI

Apprendimento differenziato della matematica nel II ciclo:  
l'approccio DiMat

Stato del documento:

Approvato il 15.06.2011 dalla Direzione DFA

Firmato il 21.06.2011 dal Direttore SUPSI e dalla Direttrice DFA

## **Articolo 1: Campo di applicazione**

<sup>1</sup>La scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, denominata in seguito SUPSI, rilascia un *Certificato di Studi Avanzati (CAS) Apprendimento differenziato della matematica nel II ciclo: l'approccio DiMat*.

<sup>2</sup>La direzione del ciclo di studio è assunta dalla Direzione DFA.

<sup>3</sup>La direzione scientifica del ciclo di studio è affidata a un Coordinatore, designato nel piano di studio.

<sup>4</sup>Il presente regolamento è completato dal piano di studio, approvato dalla Direzione DFA.

## **Articolo 2: Obiettivi del ciclo di studio**

Abilita il docente a integrare nella propria pratica professionale il materiale dell'approccio DiMat.

## **Articolo 3: Ammissione**

<sup>1</sup>Per essere ammessi al ciclo di studio, è necessario essere docenti di Scuola Elementare impiegati nel Cantone Ticino con una percentuale di impiego di almeno il 50%.

<sup>2</sup>Il numero massimo di docenti in formazione ammessi è 40. Gli iscritti possono essere suddivisi in due gruppi di al massimo 20 docenti ciascuno.

## **Articolo 4: Tassa di iscrizione**

Per la partecipazione al ciclo di studio non è prelevata alcuna tassa presso il docente in formazione. Il finanziamento del corso è assicurato direttamente dal DECS.

## **Articolo 5: Durata degli studi e ECTS**

<sup>1</sup>Il ciclo di studio è diviso in moduli quantificati in ECTS. Per conseguire il certificato è necessario ottenere 10 ECTS, corrispondenti a una durata regolamentare degli studi di 4 semestri a tempo parziale e paralleli alla professione.

<sup>2</sup>Nel caso in cui il docente in formazione non riesca per i motivi previsti agli articoli 7 o 10 a concludere la formazione entro 4 semestri, essa può essere prolungata al massimo di altri 6 semestri.

<sup>3</sup>La richiesta di prolungamento degli studi deve essere inoltrata per iscritto alla Direzione DFA.

## **Articolo 6: Equivalenze**

I docenti in formazione che hanno svolto esperienze significative o corsi nell'ambito dell'approccio differenziato all'apprendimento della matematica possono richiedere, per iscritto alla Direzione DFA, il riconoscimento di tali esperienze o corsi sotto forma di equivalenze quantificate in ECTS, entro la scadenza indicata nel piano di studio, di solito all'inizio di un ciclo di studio.

## **Articolo 7: Congedo**

<sup>1</sup>Il congedo dal corso può essere concesso, per un massimo di 6 semestri, in caso di motivi di forza maggiore (maternità, malattia o infortunio, gravi problemi familiari, mancata conferma dell'incarico).

<sup>2</sup>La richiesta di congedo deve essere inoltrata per iscritto alla Direzione DFA.

<sup>3</sup>La decisione in merito all'accettazione del congedo spetta alla Direzione DFA.

<sup>4</sup>Per i docenti in formazione che hanno ottenuto un congedo di formazione, la direzione scientifica elabora un percorso di studio individualizzato che permette di completare la formazione nel più breve tempo possibile.

### **Articolo 8: Piano di studio**

<sup>1</sup>Il CAS è composto di moduli teorici, applicativi e da una pratica professionale.

<sup>2</sup>La presenza ai corsi è obbligatoria. In caso di una presenza inferiore all'80% dalle ore totali di corso di un modulo il docente in formazione è tenuto a prendere contatto con la direzione scientifica per elaborare una soluzione personalizzata.

<sup>3</sup>Un'assenza eccessiva dalle ore totali di corso di un modulo può portare alla non acquisizione d'ufficio del modulo. In tal caso il docente in formazione è obbligato a ripresentarsi in una sessione di valutazione di recupero dopo avere seguito un percorso di studio individuale definito dalla direzione scientifica.

<sup>4</sup>Il piano di studio consiste esclusivamente in moduli obbligatori.

<sup>5</sup>La ripartizione degli ECTS dei moduli figura nel piano di studio approvato dalla Direzione DFA.

### **Articolo 9: Modalità di valutazione**

<sup>1</sup>Le modalità di valutazione di ogni singolo modulo sono dettagliate nel piano di studio approvato dalla Direzione DFA.

<sup>2</sup>Tutti i moduli sono valutati con la menzione acquisito o non acquisito.

<sup>3</sup>I crediti relativi a un modulo sono assegnati al docente in formazione nel momento in cui ha superato le modalità di valutazione richieste.

### **Articolo 10: Iscrizione e ritiro dalla valutazione dei moduli**

<sup>1</sup>La valutazione è parte integrante dei moduli, come dettagliato nel piano di studio. L'iscrizione al ciclo di studio implica dunque l'iscrizione alle relative valutazioni.

<sup>2</sup>Il mancato completamento della valutazione di un modulo non dettato da motivi di forza maggiore (maternità, malattia o infortunio, gravi problemi famigliari, mancata conferma dell'incarico) comporta la non acquisizione d'ufficio del modulo.

<sup>3</sup>La richiesta di ritiro dalla valutazione per motivi di forza maggiore deve essere inoltrata per iscritto alla Direzione DFA, cui spetta la decisione in merito, entro la fine del modulo cui fa riferimento.

<sup>4</sup>In caso di non superamento della valutazione regolare di un modulo composto da corsi o della pratica professionale, il docente in formazione può accedere al massimo una volta alle modalità di recupero definite nel piano di studio.

### **Articolo 11: Pratica professionale**

<sup>1</sup>Il modulo di pratica professionale prevede almeno un impiego di lavoro al 50% e l'insegnamento della matematica in qualità di docente in una classe presso una Scuola Elementare del Cantone Ticino. Non è possibile svolgere il modulo di pratica professionale altrove.

<sup>2</sup>Le modalità di valutazione e di recupero della pratica professionale sono dettagliate nel piano di studio.

## **Articolo 12: Esclusione dalla formazione**

<sup>1</sup>Un docente in formazione è escluso dal ciclo di studio se non riesce a superare un modulo entro il secondo tentativo.

<sup>2</sup>È riservato il diritto di esclusione in casi gravi di frode o plagio.

<sup>3</sup>Un docente in formazione è escluso dal ciclo di studio se supera la durata massima degli studi prima di aver conseguito 10 ECTS.

## **Articolo 13: Frode e plagio**

<sup>1</sup>Qualsiasi tentativo di frode o plagio documentato come tale nell'ambito della valutazione di un modulo comporta il non superamento d'ufficio del modulo.

<sup>2</sup>La Direzione DFA può, in casi gravi, escludere il docente in formazione dal ciclo di studio.

## **Articolo 14: Rilascio del diploma**

Ai docenti in formazione che conseguono 10 ECTS entro la durata massima degli studi è rilasciato il *Certificato di Studi Avanzati (CAS) Apprendimento differenziato della matematica nel II ciclo: l'approccio DiMat*. Il certificato è firmato dalla direttrice del DFA e da un responsabile della formazione DFA.

## **Articolo 15: Contenzioso**

<sup>1</sup>Contro le decisioni di formatori è possibile il reclamo alla Direzione DFA.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del DFA di natura disciplinare, o che comportano la mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al direttore della SUPSI.

<sup>3</sup>Contro decisioni del direttore della SUPSI che comportano pregiudizio irrimediabile è possibile il ricorso alla Commissione indipendente USI-SUPSI.

<sup>4</sup>Reclami e ricorsi sono da presentare entro quindici giorni dalla notifica della decisione.

<sup>5</sup>I ricorsi vanno presentati in forma scritta, e succintamente motivati.

Locarno/Manno, il 21.06.2011

Prof. Ing. Franco Gervasoni

Direttore SUPSI

Prof. Dr. Nicole Rege Colet

Direttrice DFA